

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 28 giugno 2016, 354/2016/R/eel

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE
1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2016 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL
SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
- b) fissa i livelli degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² e del corrispettivo *PPE*;

2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento di Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico).

2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;
- b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;

- c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.
- 2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, tra l'altro, di:
- a) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
 - b) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
 - c) la componente *DISP_{BT}* a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.1 Il comma 18.4 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria, comprensivo del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato infragiornaliero;
 - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).
- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai

sensi del comma 18.5 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.

- 3.4 Il comma 18.6 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso aste di Acquirente Unico e acquisti su MTE, o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con la comunicazione 10 giugno 2016, prot. Autorità n. 16655 e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con la comunicazione 20 giugno 2016, prot. Autorità n. 17561 del 21 giugno 2016, si è provveduto a valorizzare, rispettivamente, il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 8.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese¹ che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2016, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 55,6 TWh.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2016, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.

¹ Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2016) – GWh

	GWh
Contratti bilaterali e acquisti su MTE	17.594
Contratti di importazione	0
Acquisti in borsa (a)	38.611
Sbilanciamento	566
Totale	55.640
Acquisti in borsa non coperti (b)	38.046
% quota non coperta (c)	68%
(a) E' il totale delle quantità acquistate su MGP. (b) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti come differenza tra la somma degli acquisti in borsa e dell'energia elettrica da sbilanciamento cambiata di segno e la somma dell'energia elettrica corrispondente ai contratti VPP eventualmente conclusi. (c) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".	

- 3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali tramite asta e acquisti sulla piattaforma del mercato a termine (di seguito: MTE) fa riferimento ad un paniere che comprende l'energia elettrica corrispondente a contratti conclusi tramite aste di Acquirente Unico ed acquisti su MTE.
- 3.9 Con riferimento ai suddetti contratti, l'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 2, ha sottoscritto per l'anno 2016 contratti bilaterali di tipo *baseload*. Alle quantità relative a tali aste si aggiungono le quantità contrattate direttamente su MTE. Complessivamente per l'anno 2016 la quantità di energia elettrica approvvigionata mediante aste e acquisti su MTE risulta rispettivamente pari a 13.940 GWh e 3.654 GWh, per un totale di 17.594 GWh.

Tabella 2: Contratti fisici bilaterali (baseload 2016) - Quantità assegnate (MW)

Prodotti baseload			
Asta	Quantità	Asta	Quantità
19/02/2014	50	16/07/2014	40
26/02/2014	50	23/07/2014	50
05/03/2014	50	30/07/2014	10
12/03/2014	50	06/08/2014	5
19/03/2014	50	27/08/2014	100
26/03/2014	50	03/09/2014	100
02/04/2014	50	10/09/2014	15
09/04/2014	45	17/09/2014	10
07/05/2014	50	08/10/2014	10
14/05/2014	50	15/10/2014	87
21/05/2014	6	22/10/2014	50
28/05/2014	50	29/10/2014	41
04/06/2014	100	05/11/2014	60
18/06/2014	35	19/11/2014	100
25/06/2014	45	26/11/2014	50
02/07/2014	15	03/12/2014	50
09/07/2014	13	10/12/2014	50

- 3.10 Su base annua la quota del portafoglio approvvigionata dall'Acquirente unico attraverso l'acquisto di energia elettrica nel MGP, ovvero acquistata al PUN, è prevista essere pari a circa il 68% del totale del fabbisogno.
- 3.11 La tabella 3 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2016, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico.

Tabella 3: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2016)

cent€/kWh											
gen	feb	mar	apr	Mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
5,01	4,26	4,14	3,94	4,12	4,35	4,84	4,49	4,76	4,84	4,97	4,89

Previsioni relative all'andamento del PUN orario

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario.

I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono l'evoluzione attesa dei prezzi del gas naturale per uso termoelettrico.

Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è previsto pari a 40,86 €/MWh, in aumento dell'1,3% rispetto a quanto stimato nello scorso mese di marzo per l'intero anno 2016. La variazione complessiva riflette sia i dati di consuntivo del primo trimestre 2016 e di pre-consuntivo del secondo trimestre 2016 (-1,6%) sia la revisione al rialzo delle previsioni di prezzo per la rimanente parte dell'anno in corso (+3%).

La successiva tabella 4 riporta con riferimento ai mesi da gennaio a aprile, per i quali risultano disponibili i dati di consuntivo, il totale dell'energia elettrica da sbilanciamento e gli importi complessivi rispettivamente dello sbilanciamento a PUN e della penale da sbilanciamento. Il segno dello sbilanciamento segue la convenzione di cui alla delibera 9 giugno 2006, n. 111/06, e successive integrazioni e modifiche.

Tabella 4: Energia elettrica di sbilanciamento, sbilanciamento a PUN, penale (anno 2016)

	Energia di sbilanciamento	Sbilanciamento a PUN	Penale da sbilanciamento
	GWh	mln€	mln€
Gennaio	113,64	-5,29	1,66
Febbraio	175,81	-6,85	1,58
Marzo	130,67	-4,88	0,21
Aprile	145,38	-4,80	-0,50

3.12 La tabella 4 mostra che nei mesi da gennaio a aprile le previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state superiori all'effettivo fabbisogno del mese del mercato di maggior tutela.

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.13 Secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
 - c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
 - d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
 - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
 - g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
 - h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
 - i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.
- 3.14 I valori riportati nella tabella 5 concorrono a determinare l'elemento PD e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.13, nonché del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481. In particolare:
- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.13, lettera a) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 20 giugno 2016;
 - b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.13, lettera b) deriva da quanto previsto dalla deliberazione 28 giugno 2016, 353/2016/R/eel;
 - c) relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.13, lettera c), in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, si è proceduto a una stima del corrispettivo a partire dai valori storici disponibili ed è stato pertanto posto pari a 0,042 cent€/kWh;
 - d) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.13, lettere d), e) ed f) sono fissati per l'anno 2016 dalla deliberazione 28 dicembre 2016, 658/2015/R/eel;
 - e) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.13, lettera g) è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;

- f) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.13, lettera h) è stato stimato a partire dai valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella tabella 1 del TIS e sulla base del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico;
- g) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.13, lettera i) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 20 giugno 2016;
- h) il contributo al funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato stimato sulla base dei valori di preventivo economico 2015 trasmessi da Acquirente unico con la comunicazione del 21 aprile 2015, prot. Autorità 13261 del 24 aprile 2015.

Tabella 5: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2016)

cent€/kWh											
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1,07	1,07	1,04	1,38	1,46	1,45	1,96	1,95	1,96	1,33	1,32	1,32

3.15 I dati riportati nelle tabelle 3 e 5 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

4. Determinazione degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela

4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:

- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
- b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;

- c) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b)².
- 4.2 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.3 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettera c) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.4 Per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS, il TIV prevede che si applichino:
- i corrispettivi di cui al successivo punto 4.5 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
 - i corrispettivi di cui al successivo punto 4.6 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 4.5 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.4, lettera a) sono pari rispettivamente a:

² Ad eccezione di quanto riportato al punto 4.4, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.6 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.4, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.7 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti da Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 4.8 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al punto 4.7 sono rispettivamente pari a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.9 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi PED monorari.

- 4.10 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui al precedente punto 4.9 e di cui al punto 4.4, lettera c) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.3.

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*

- 4.11 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.12 Il recupero³ da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*, è determinato come differenza tra:
- a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare, pari in ogni mese al prodotto del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico e dell'energia elettrica del servizio di maggior tutela;
 - b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo anno.
- 4.13 Per la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare di cui al punto 4.12, lettera a), sono stati utilizzati i dati di consuntivo relativi al mese di gennaio, per il quale i medesimi erano disponibili e le stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 4.14 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stato richiesto agli esercenti la maggior tutela di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese dell'anno 2016, la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:
- a) alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.

³ Per una spiegazione di dettaglio della metodologia di calcolo del recupero si veda la relazione tecnica alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08.

Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.

4.15 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2016 come indicato al punto 4.14, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando:

- a) all'energia elettrica relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2016 e definiti dalla deliberazione 660/2015/R/eel;
- b) all'energia elettrica relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2016, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2016 e definiti dalla deliberazione 140/2016/R/eel;
- c) all'energia elettrica relativa ai restanti mesi dell'anno, e attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.14 ai clienti monorari e biorari domestici e ai clienti monorari non domestici, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione 354/2016/R/eel oggetto della presente relazione tecnica;
- d) all'energia elettrica attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.14 ai clienti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione 354/2016/R/eel oggetto della presente relazione tecnica per il trimestre successivo e i corrispettivi *PED* corrispondenti alle stime dei prezzi di cessione futuri per la restante parte dell'anno.

4.16 L'importo totale da recuperare così stimato è stato ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Sono state in tal modo calcolate le aliquote, applicate in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia.

4.17 In considerazione di quanto sopra esposto:

- a) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica, tenuto conto dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al PUN, è stato stimato un recupero con segno negativo in misura pari a circa 46 milioni di euro;
- b) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica l'importo totale da recuperare è stato stimato con segno positivo in misura pari a circa 63 milioni di euro.

Le aliquote di recupero da applicare rispettivamente agli elementi *PE* e *PD* in modo da trasferire ai clienti finali gli importi sopra indicati nei sei mesi

successivi a quello in cui ha avuto luogo l'aggiornamento sono, rispettivamente, pari a -0,187 cent€/kWh e a 0,255 cent€/kWh.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo PPE

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichi, tra l'altro, il corrispettivo *PPE*, al fine di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione ex ante dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.11.
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
- l'elemento *PPE*¹ a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - l'elemento *PPE*² a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi ad anni antecedenti il 2014

- 5.3 In merito alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela per gli anni antecedenti il 2014, la Cassa, con la comunicazione del 15 giugno 2016, prot. Autorità n. 17102 (di seguito: comunicazione 15 giugno 2016), ha indicato rettifiche ai saldi di perequazione afferenti gli anni antecedenti il 2014 di importo pari a circa 2 milioni di euro.
- 5.4 In base alle informazioni disponibili, il recupero degli importi di cui al punto 5.3 è posto a carico del conto PPE, al fine di essere concluso entro la fine dell'anno 2016.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2014 e anni antecedenti il 2014

- 5.5 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela per l'anno 2014, la Cassa, con la comunicazione 15 giugno 2016, ha comunicato variazioni rispetto alla determinazione degli importi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV. In base alle informazioni disponibili, relativamente all'anno 2014, le imprese di distribuzione e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dal Conto *PPE* un importo complessivo di circa 40 milioni di euro, inclusivi delle erogazioni del Conto *PPE* in relazione al meccanismo di perequazione a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione.
- 5.6 Il risultato di perequazione comunicato dalla Cassa risulta superiore rispetto a quanto stimato dall'Autorità in occasione degli aggiornamenti dell'anno 2015. In particolare, già in occasione dei suddetti aggiornamenti, l'Autorità aveva stimato che nell'anno 2014 i costi degli operatori fossero stati, a livello medio, superiori ai ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi *PED*, per un importo complessivamente pari a circa 10 milioni di euro. In ragione di detta stima, nel corso dell'anno 2015, è stata applicato ai clienti in maggior tutela l'elemento *PPE*² a recupero di tale fabbisogno di gettito.
- 5.7 Nell'ambito della stima della disponibilità del Conto *PPE* devono poi essere considerati gli importi versati dall'Acquirente unico ai sensi del comma 16.3 del TIV, che prevede che entro il 30 novembre di ogni anno l'Acquirente unico versi o riceva al/dal Conto *PPE* le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente comunicate alla Direzione Mercati dell'Autorità, ai sensi del comma 13.3, lettera b), e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce.
- 5.8 In base alla comunicazione di Acquirente unico del 22 maggio 2015, prot. Autorità 16811 del 28 maggio 2015 (di seguito: comunicazione 22 maggio 2015), gli importi di cui al precedente punto iscritti in bilancio come sopravvenienze passive risultano pari a circa 0,1 milioni di euro.
- 5.9 Sulla base della comunicazione 22 maggio 2015 di Acquirente unico e sulla base della comunicazione 15 giugno 2015 di Cassa relativa alle rettifiche alle risultanze della perequazione dell'anno 2014, è possibile pertanto stimare una necessità di gettito pari a circa 30 milioni di euro, di cui circa 25 milioni sono stati recuperati nel corso del primo e del secondo trimestre 2016. Dal momento che gli importi di perequazione dell'anno 2014 di cui al punto 5.5 sono regolati entro la fine dell'anno 2015 ai sensi del TIV, tali ulteriori importi da restituire agli operatori concorrono alla determinazione dell'elemento *PPE*¹ di cui al punto 5.2, lettera a).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2015

- 5.10 Con riferimento all'anno 2015, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, in mancanza dei dati di consuntivo relativi ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti finali del servizio, la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2015 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.11 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2015 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata per i mesi dell'anno 2015.
- 5.12 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta, come nei trimestri passati, sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁴ in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 5.13 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2015, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2015 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.14 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un fabbisogno di gettito quantificabile in circa 27 milioni di euro. Tuttavia tale stima potrà essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2016, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2015.

⁴ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

- 5.15 L'importo indicato al punto 5.14, da recuperare presso i clienti finali entro la fine dell'anno 2016, al netto di quanto già recuperato nel corso del primo trimestre e del secondo trimestre dell'anno (circa 15 milioni di euro), concorre alla determinazione dell'elemento PPE^2 di cui al punto 5.2 lettera b).

Dimensionamento del corrispettivo PPE per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016

- 5.16 In esito a quanto sopra, l'Autorità con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha provveduto a determinare gli elementi del corrispettivo PPE applicato nel trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016 come segue:
- a) il valore dell'elemento PPE^1 è fissato pari a 0,026 centesimi di euro/kWh;
 - b) il valore dell'elemento PPE^2 è fissato pari a 0,048 centesimi di euro/kWh.
- Il corrispettivo PPE in vigore nel trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016 risulta pertanto pari a 0,074 centesimi di euro/kWh.

28 giugno 2016

Il Direttore della Direzione Mercati
Clara Poletti